

	ALLEGATO “D”	
	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO REP.	
	Città Metropolitana di Firenze	
	CONTRATTO TRA IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO E	
	 PER LA CONCESSIONE IN USO E	
	GESTIONE DELL’AREA ATTREZZATA PER LA PRATICA LUDICA	
	DEL TENNIS UBICATA IN VIA MASCAGNI FRAZ. GALLIANO	
	BARBERINO DI MUGELLO.	
	L’anno duemilaventicinque il giorno () del mese di , nella residenza	
	municipale,	
	TRA	
	1) Dott. , nat.. a il .././...., (C.F.) nella sua qualità di	
	Responsabile Servizi al Cittadino del Comune di Barberino di Mugello (C.F.	
	00649380482), con sede in Barberino di Mugello, Via della Repubblica n. 24,	
	ove domicilia per ragioni d’ufficio, il quale interviene, non in proprio, ma	
	quale legale rappresentante del Comune, ai sensi del Regolamento di	
	organizzazione dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della	
	G.C. n. 18 del 31/01/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e a ciò	
	autorizzata con Decreto del Sindaco n. 23/2024, di seguito “Comune” o	
	“Amministrazione Comunale”;	
	2) Sig. nat.. a il .././...., il quale interviene al presente atto	
	non in proprio ma nella sua qualità di con sede in	
	, Via, Partita, di seguito	
	“Concessionario”.	
	PREMESSO	
	- che la Giunta Comunale, con atto n. 23 del 21/02/2025 ha deliberato in	
		1

			ALLEGATO “D”	
	ordine all’affidamento della gestione in concessione dell’area attrezzata per la			
	pratica ludica del gioco del tennis ubicata in Via Mascagni Fraz. Galliano di			
	proprietà dell’Ente;			
	- che, con determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n.			
	296 del 16/04/2025 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per la			
	concessione in uso e gestione dell’area attrezzata per il gioco del tennis			
	ubicata in località Galliano, Barberino di Mugello;			
	- che con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n.			
	 è stata affidata la concessione in uso e la gestione dell’area			
	attrezzata per gioco del tennis;			
	- che l’Associazione sopra menzionata risultata affidataria è in possesso dei			
	requisiti per l’instaurarsi del rapporto convenzionale con l’Ente pubblico;			
	Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite:			
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:			
	Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE			
	Il Comune di Barberino di Mugello e			
	cooperano per favorire le attività di cui al successivo articolo 3, nel rispetto			
	della normativa vigente, nonché degli obiettivi e delle disposizioni emanate			
	dal Comune.			
	A tal fine il Comune concede in uso e gestione a,			
	con sede in, Via, Partita Iva			
	, l’area attrezzata per la pratica ludica del tennis da ora in			
	avanti “area attrezzata”, di Via Mascagni – Fraz. Galliano, come risultante			
	dalla documentazione tecnica dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barberino			
	di Mugello.			
			2	

ALLEGATO “D”

L’area attrezzata è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.

L’Associazione si impegna a garantire:

L’uso, l’apertura e la chiusura dell’area attrezzata nel pieno e regolare funzionamento della stessa, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari, anche comunali, relative alle aree dove vengono svolte attività di tipo sportivo.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso e gestione dell’area attrezzata decorre dal .../.../2025 per una durata pari a 2 (due) anni, quindi fino al .../.../2027.

La convenzione può essere rinnovata per un ulteriore biennio a discrezione dell’Amministrazione comunale.

La convenzione potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il prezzo offerto in sede di gara, cioè il canone concessorio, deve intendersi fisso per tutta la durata della concessione.

Qualora sorgano in capo all’Ente, necessità legate allo svolgimento di lavori di pubblico interesse da effettuarsi nell’area attrezzata, il concessore dovrà rendere un preavviso di almeno 6 mesi al concessionario, al fine di sospendere la concessione per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.

Art. 3 – GESTIONE DELL’AREA ATTREZZATA E ONERI A

CARICO DELL’ASSOCIAZIONE

La concessione comporta lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale dell’area, anche in riferimento a esigenze di terzi, nonché alla manutenzione ordinaria. Il Concessionario farà uso dell’area attrezzata con ogni cura e senso di responsabilità e solamente per gli scopi previsti dal presente contratto, e non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, il presente contratto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Sono a carico del Concessionario:

A) Attività relative alla valorizzazione funzionale e sociale dell’area:

La concessione dell’area attrezzata in oggetto dovrà garantire, in via primaria, lo svolgimento delle attività riguardanti la disciplina del tennis, è altresì richiesto di realizzare i seguenti obiettivi, indicati in maniera non esaustiva:

1) promuovere attività finalizzate alla valorizzazione della cultura dello sport, atte a fornire risposta alle esigenze principalmente degli utenti del Comune di Barberino di Mugello, frazione di Galliano, ma anche del territorio circostante;

2) consolidare e sviluppare un servizio pubblico organizzato e qualificato per il Comune di Barberino di Mugello, nonché per il territorio limitrofo, attraverso la programmazione alternata di attività, incontri, ed in genere di tutte le espressioni sportive attinenti al gioco del tennis che l’area può ospitare in base alle proprie caratteristiche tecniche;

3) realizzare attività finalizzate alla gestione ottimale del campo e alla migliore fruibilità e un’attività manutentiva ordinaria dell’impianto stesso;

4) integrare quanto più possibile le diverse realtà Associative/Sportive operanti nel territorio Comunale al fine di promuovere, armonizzare,

		ALLEGATO “D”	
	valorizzare ed incrementare il patrimonio sportivo nonché lo sviluppo economico/sociale;		
	5) promuovere la realizzazione di iniziative, progetti e forme di collaborazione con le realtà giovanili del territorio;		
	6) collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio comunale, al fine di avvicinare i giovani alla disciplina sportiva del tennis.		
	B) Principali oneri a carico del gestore. Oneri gestionali e oneri manutentivi:		
	L’assegnatario utilizzerà l’area per le finalità previste dal presente avviso, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, applicabili e compatibili con la natura degli spazi e delle attività svolte.		
	Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell’area attrezzata, secondo le modalità individuate dal progetto gestionale proposto in sede di presentazione della domanda ed assumendo a proprio carico gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria. Gli oneri gestionali comprendono l’uso, l’apertura e la chiusura dell’area ed il personale adibito alla sorveglianza, custodia, pulizia o comunque ogni mansione necessaria al corretto funzionamento dell’area. Il gestore assume a proprio carico anche tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell’area attrezzata rispondendo in via diretta ed esclusiva dell’attività sia nei confronti del Comune che di terzi.		
	Sono a carico dell'assegnatario:		
	- l’utilizzo del bene per le finalità previste dal presente avviso;		
	- la custodia e la pulizia degli spazi;		
		5	

ALLEGATO “D”

- l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per rendere e mantenere l'area in condizione da servire all'uso convenuto;
- l'acquisizione di qualunque strumentazione tecnica per lo svolgimento delle attività;
- le spese di registrazione del contratto se dovute;
- materiale vario e quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle attività indicate nel progetto.

4) Entrate

Al soggetto affidatario della gestione competeranno tutte le entrate derivanti dall'uso dell'area attrezzata affidata in gestione.

Al soggetto affidatario spettano in particolare:

a) l'introito delle tariffe d'uso per l'utilizzo da parte di associazioni e/o cittadini che richiedano direttamente l'uso dell'area per lo svolgimento di attività sportiva inerente la pratica del tennis. Auspicabilmente potranno essere previste eventuali riduzioni, agevolazioni, gratuità per determinate categorie di utenti.

Il Concessionario dovrà presentare un piano tariffario la cui articolazione dovrà essere precisata nel progetto gestionale presentato in sede di gara. Le tariffe saranno soggette a revisione prima dell'inizio di ciascuna stagione, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Esse dovranno essere annualmente comunicate nel progetto gestionale e calendario annuale delle attività che saranno svolte nella stagione settembre – agosto successiva.

5) Canone

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale un

ALLEGATO “D”

canone concessorio determinato in euro oltre IVA, da pagarsi entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025-2027 per totali € Oltre Iva.

6) Bilancio preventivo e Rendicontazione

Entro il mese di agosto di ogni anno il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione il progetto gestionale, il piano delle tariffe e il calendario annuale delle attività che saranno svolte nella stagione settembre – agosto successiva corredato da un bilancio preventivo della medesima gestione. Sempre entro la fine di agosto di ogni anno dovrà essere presentato anche il bilancio consuntivo della stagione trascorsa relativa al periodo settembre - agosto. Entrambi gli atti saranno posti all’approvazione dell’Amministrazione comunale.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale:

- eventuali interventi di manutenzione straordinaria che saranno valutati caso per caso in base alle risorse disponibili a bilancio e in raccordo con il gestore;
- pagamento delle utenze (luce e acqua).

ART. 5 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario si obbliga a garantire che i collaboratori e/o lavoratori autonomi dei quali si avvarrà siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, esonerando l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità. Tutti i dipendenti e i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario e le norme

ALLEGATO “D”

antifortunistiche proprie del lavoro in esecuzione.

Il Concessionario si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Il Concessionario pertanto si obbliga a stipulare, prima della firma del contratto, apposita polizza di Responsabilità Civile “ dedicata “ .

1) COPERTURA RCT/RCO

La polizza dovrà prevedere un massimale per RCT di € 2.500.000 (due milioni e cinquecento mila) e RCO non inferiore a € 2.500.000 (due milioni e cinquecento mila), con specifica descrizione dell’attività/rischio oggetto dell’assicurazione, così come descritto nel presente avviso.

Qualora l’aggiudicatario avesse già una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per le attività dallo stesso svolte, dovrà presentare un’appendice integrativa al contratto di assicurazione in essere, recante la descrizione dell’oggetto dell’appalto, i massimali sopra richiesti, dedicati all’appalto e, per pronta visione, tutte le garanzie aggiuntive di seguito richieste.

Tale polizza o appendice contrattuale a polizza già in essere, dovrà prevedere esplicitamente le seguenti clausole:

- danni ai beni ed alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione dell’affidamento;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- il Comune di Barberino di Mugello deve essere considerato Terzo, così

ALLEGATO “D”

come i suoi amministratori e dipendenti;

- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente;

- la polizza dovrà prevedere l’estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l’espletamento del servizio;

- RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell’Assicurato o del personale di cui l’aggiudicatario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte;

- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti;

- i partecipanti alle attività che si terranno all’interno dell’area attrezzata dovranno essere considerati terzi tra di loro limitatamente al caso di lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 codice penale.2)

COPERTURA INCENDIO

Dovrà essere prevista la polizza incendio che assicuri l’area e le relative attrezzature per un capitale pari al loro valore, quantificati complessivamente in € 100.000,00 (cento mila). All’interno del contratto assicurativo dovrà essere precisato che il Comune di Barberino di Mugello è considerato terzo e si rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Barberino di Mugello, dei suoi amministratori e dipendenti.

La presente polizza dovrà prevedere anche la copertura della garanzia “ricorso Terzi” con un massimale non inferiore a € 100.000.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a

ALLEGATO “D”

L'Associazione solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per danni derivanti da rischi non coperti dalle polizze suddette.

Con cadenza annuale l'Associazione invierà ai competenti uffici comunali
copia della quietanza di pagamento dei ratei assicurativi.

L'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali ulteriori garanzie assicurative qualora ne ravvisi la necessità alla luce degli specifici contenuti delle proposte progettuali.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per danni derivanti da rischi non coperti dalle polizze suddette. L'Associazione ha

stipulato a tale scopo le seguenti polizze:	rilasciata dalla xxxxx
agenzia di xxxx Responsabilità civile n.	rilasciata dalla xxxx , agenzia

xxxxxx, in corso di validità.
ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle

somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione
per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione

degli obblighi inerenti la concessione, il concessionario costituisce un deposito cauzionale in misura pari ad € 3.000,00. E' salvo comunque la

risarcibilità del maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della
--

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro

giorni 15, a semplice richiesta della stazione appaltante.	10
--	----

ALLEGATO “D”

Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese del concessionario, prelevandone l’importo dal corrispettivo del canone.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della cauzione determinerà la decadenza della concessione.

ART. 7 – SPESE INERENTI LA CONCESSIONE

Tutte le spese relative alla Concessione non espressamente previste nel presente contratto si intendono interamente a carico del Concessionario.

L’Amministrazione Comunale resta completamente sollevata da qualsiasi onere.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo, di registro e i diritti di segreteria, nonché tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all’esercizio dell’oggetto del contratto.

ART. 8 – PROCEDURE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’AREA ATTREZZATA

La ricognizione, l’esatta e attuale consistenza dell’area attrezzata e del suo stato, verrà fatta risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti alla presenza per il Comune, del responsabile del Settore “Servizi al Cittadino” e dal responsabile del “Settore Tecnico” o loro delegati. Alla

ALLEGATO “D”

scadenza della concessione l'area attrezzata dovrà essere lasciata libera da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario; verrà redatto, in contraddittorio fra le parti, analogo verbale, redatto con le modalità sopra descritte, con verifica delle attrezzature. Qualora si ravvisassero danni dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ordinaria, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il Concessionario in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle eventuali disposizioni in seguito impartite dall'Amministrazione, è tenuto a sottostare alle seguenti penali pecuniarie.

1) Interruzione dell'attività senza giusta causa: € 100,00 per ogni giorno di interruzione;

2) Inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Avviso: € 200,00 per ogni singola mancanza;

3) Organizzazione di attività non compatibili con le finalità dell'area attrezzata: € 250,00;

4) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione e gestione del personale: € 500,00 per ogni singola mancanza;

5) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro: € 500,00 per ogni singola mancanza.

Le penalità sono contestate per scritto dal Comune al Concessionario.

Resta fermo, oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, che il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del Concessionario sia

ALLEGATO “D”

degli aventi diritto sui beni dello stesso.

Il Comune di Barberino Mugello nel caso di giusta causa, ovvero nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base della concessione, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione.

Al Concessionario è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A.R. non inferiore a tre mesi, diversamente il Comune di Barberino di Mugello si tratterrà il deposito cauzionale.

In ogni caso al Comune dovrà essere corrisposto anche il canone relativo a tutto il periodo di preavviso.

ART. 10 – DATI SENSIBILI

Il Concessionario si impegna a garantire per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario sarà responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 11 – DICHIARAZIONE EX ART. 53 DEL D. LGS. N. 165/2001

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l’Impresa attesta

ALLEGATO “D”

di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque

di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, nei

confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto del

Comune nel triennio antecedente.

**Art. 12 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L’Associazione si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti

e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi derivanti dal

codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di

comportamento del Comune di Barberino di Mugello pubblicato sul sito web

del Comune e che dichiara di conoscere e accettare.

ART.13 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra l’Amministrazione Comunale e il

Concessionario saranno risolte in via bonaria. In caso di esito negativo sarà

adita l’Autorità Giudiziaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le

disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

ART 14- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto di concessione, ivi

comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria, sono a totale carico

del Concessionario. La registrazione avverrà in caso d’uso.

Art. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del

contratto.

ALLEGATO “D”

A tal fine si specifica che il conto corrente dedicato è il seguente: IBAN ****;
il soggetto deputato ad operare su tale conto è, cod. fisc.
..... .

Il Comune,

L’Associazione,